

SERVIZIO VIGILANZA INTERMEDIARI ASSICURATIVI
SETTORE GESTIONE RUI 2

Roma, 11/07/2016

Prot. n. **0136197/16**

Agli intermediari di cui all'allegato elenco

Oggetto: Provvedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi: artt. 113, comma 1, lett c), del D.Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett c), del Reg. ISVAP n. 5/2006. **Mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni.**

Con nota del 27 aprile 2016, prot. n. 0084595/16, è stato avviato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Con la medesima nota unitaria, corredata di due allegati contenenti l'elenco degli intermediari che versavano nella situazione descritta, veniva assegnato un termine, scaduto il 20 maggio 2016, per sottoporre all'attenzione dell'Istituto eventuali circostanze giustificative dell'inoperatività.

Considerato che nel predetto termine non è pervenuta all'Istituto alcuna comunicazione, si dispone la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006 dei soggetti di cui [all'elenco allegato](#), che forma parte integrante del presente provvedimento.

Si informa che la reinscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del d.lgs. n. 209/2005 e 27 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, purché l'interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Per delegazione del Directorio Integrato